

20758 / 06

58

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 20/04/2006

SENTENZA

N. 00654 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.POSTIGLIONE AMEDEO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MANCINI FRANCO	"	N. 036441/2005
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	
4.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

GIP TRIBUNALE

di VERBANIA

nei confronti di:

1)

M.M.

N. IL

(omissis)

avverso SENTENZA del 29/06/2005

GIP TRIBUNALE

di VERBANIA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

GIEMME NEW s.r.l



Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Pomeccaniando

che ha concluso per : rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.M. è stata tratta a giudizio avanti il Tribunale di Verbania per rispondere del reato previsto dall'art.18 c.1 DLvo 276/2003 per avere, quale Presidente e Legale rappresentante di una società cooperativa, fornito sette lavoratori ad una Casa di Cura per complessive 562 giornate sprovvista delle necessarie autorizzazioni.

Il Giudice, dopo avere evidenziato una continuità normativa tra il contestato reato e quello previsto dall'art.1 L.1369/1960, ha rilevato che la cooperativa dovesse essere annoverata tra gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività socio assistenziali per i quali, a sensi dell'art.6 bis L.67/1993, non si applica il divieto di mera fornitura di mano d'opera di cui all'art.1 L.1369/1960; in base a tale considerazione, il Giudice ha assolto l'imputata con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per l'annullamento della sentenza, il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

=che l'esonero dalla osservanza del precetto di cui all'art.1 L.1369/1960, stabilito dall'art.6 bis L.67/1993, vale per il reato di appalto di mere prestazioni di lavoro, ma non per quello ascritto alla imputata;

=che, comunque, la previsione dell'art.6 bis L.67/1993 non è invocabile in quanto la **M.** ha messo a disposizione di altro soggetto non i propri soci- lavoratori, ma dei dipendenti-lavoratori.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, secondo il testo dell'art.1 c.1 L.1369/1960, si estende anche alle società cooperative

in relazione alle quali ,però, l'art.6 bis L.67/1993 pone una eccezione : l'ipotesi derogatoria riguarda le attività socio - assistenziali svolte da enti non commerciali e senza scopo di lucro.

Il problema di diritto che il Ricorrente pone concerne nello stabilire se il ricordato art.6 bis, introdotto in relazione alla ipotesi di cui all'art.1 L.1369/1960, sia applicabile anche alla fattispecie di reato di cui all'art.18 DLvo 276/2003.

Per risolvere il caso, si deve ricordare che l'art.85 DLvo 276/2003 (attuazione delle deleghe di cui alla L.30/2003) ha, tra l'altro, abrogato l'intera legge 1369/1960 introducendo una nuova regolamentazione in materia di occupazione.

Per quanto rileva, si osserva che il contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro (vietato senza eccezioni dalla L.1369/1960) è ora qualificato come somministrazione di lavoro che è lecita a determinate condizioni (previste dall'art.20 DLvo 276/2003) tendenti ad assicurare la serietà della operazione ed a garantire il lavoratore. Solo alcuni fatti punibili con la abrogata legge non costituiscono più reato e, precisamente, la somministrazione di lavoro da parte di agenzie abilitate e nelle ipotesi consentite.

Pertanto va evidenziato- anche se il caso concreto, per l'epoca del fatto, non pone problemi di diritto intertemporale - come sia esatta la conclusione del Giudice di merito sulla continuità di tipo di illecito tra il reato per cui si procede e la analoga previsione della L.1369/1960.

In questo contesto, si inserisce la speciale causa di non punibilità introdotta con la L.67/1993 (recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale).

La previsione derogatoria, contrariamente alla conclusione del Ricorrente, riguarda una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in



esame ratione materiae ; trattasi della medesima condotta materiale (somministrazione di lavoro una volta qualificata quale appalto di mere prestazioni di lavoro), della stessa posizione soggettiva dello agente (rappresentante di un ente senza scopo di lucro), dello identico settore lavorativo (attività sanitaria ,socio -assistenziale).

La eccezione, pertanto, è tuttora valida ed applicabile a reato per cui è processo in quanto concernente una disposizione speciale non abrogata né derogata dalla legge generale ; tale conclusione è confortata anche dal rilievo che il Legislatore non ha incluso l'art. 6 bis L.67/1993 tra le norme da eliminare perché incompatibili con il nuovo assetto in tema di mercato di lavoro.

Solo per un mancato coordinamento dei testi legislativi, la speciale causa di esclusione della punibilità fa riferimento alla vecchia legge e non alla vigente.

La seconda censura dell'atto di ricorso riguarda una questione fattuale, non affrontata dal Giudice di merito, che non può essere presa in esame per la prima volta in questa sede stante i limiti cognitivi della Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 20 aprile 2006

Il Presidente



L'estensore

